

MINERVINI. E dichiaro che confido il mio emendamento all'esame degli onorevoli componenti la Commissione, perchè avendo fatto degli studi attentissimi potranno ben giudicare, e se mi assegnassero ragioni tali da indurmi in altro convincimento, lo muterei, e qualora non intendessero d'accettarlo, ed io delle loro ragioni non fossi persuaso, lo ritirerei, amando meglio che la redazione rimanesse a responsabilità di uomini stimabili, e non provocherei più oltre il voto della Camera sulla mia proposta.

Solo voglio dire che si tratta di una legge fondamentale ed organica, ossia di quelle leggi che sogliono dar nome agli uomini politici, e quindi conviene attentamente discuterne. Noi passiamo, ma le leggi che facciamo restano al giudizio della posterità.

PRESIDENTE. Il deputato Cortese intende parlare specialmente sull'emendamento Minervini?

CORTESE. Signor presidente, l'onorevole Minervini mi ha attribuita un'opinione evidentemente fraintesa.

Permetterà ch'io chiarisca il mio concetto.

PRESIDENTE. Parli.

CORTESE. L'onorevole Minervini avrebbe dovuto vedere che nell'articolo da me proposto sono stabilite due cose.

La prima è che *la giurisdizione del contenzioso amministrativo tanto in materia penale, quanto in materia civile è abolita*. Poi viene una seconda cosa, come conseguenza di questa prima, espressa con le parole: *e le controversie alla medesima attribuite dalle leggi vigenti nelle diverse provincie del regno, saranno, d'ora in poi, portate dinanzi alla giurisdizione ordinaria*.

Ora io non so come quell'e abbia potuto ingenerare il dubbio che io avessi fatto portare una giurisdizione innanzi ad un'altra giurisdizione, e far quasi un bisticcio di parole e di cose. Non è questo il senso logico e grammaticale della mia formola.

Inoltre debbo avvertire l'onorevole Minervini che questa formola mia è giustificata da un'altra idea, ed è questa che vi può essere una giurisdizione eccezionale esercitata dai tribunali ordinari.

Tutti sanno che vi è una giurisdizione eccezionale per gli affari commerciali. Ora, per legge, dove c'è un tribunale di commercio, questa giurisdizione è esercitata dal medesimo, ma dove esso non c'è, sono i tribunali ordinari che decidono le cause commerciali; ma le decidono come giurisdizione eccezionale, e con le norme di questa.

Dunque io dico che avendo voi abolito i tribunali eccezionali, non avete perciò implicitamente abolito tutta la giurisdizione eccezionale del contenzioso amministrativo.

Se noi vogliamo che questa cessi, se noi vogliamo che non nascano gli equivoci segnalati anche dall'onorevole Rattazzi, dobbiamo esprimere più chiaramente il nostro concetto.

Ecco perchè io debbo persistere nel mio emendamento.

MINERVINI. L'onorevole Cortese mi appuntava di avere frainteso il suo emendamento; ma io credo averlo attentamente svolto.

D'accordo, io glielo dissi, con il suo concetto, e lo ripeterò, ma non in quanto alla redazione, e poichè noi non aboliamo altro che la facoltà di giudicare a chi è parte in giudizio o che avere possa influenza da una delle parti, siffatto concetto non mi sembra ben renduto dal suo emendamento. Potrò essermi ingannato a suo modo di vedere, ma per me rimango nel mio convincimento, dal quale le ragioni dall'onorevole Cortese svolte non mi hanno punto rimosso.

PRESIDENTE. Viene l'emendamento Regnoli, il quale consiste nel sostituire alle parole: *nelle diverse provincie*, queste altre: *in alcune provincie*.

Il deputato Regnoli ha la parola per spiegare il suo concetto.

REGNOLI. L'articolo 1 della Commissione era così concepito:

« I tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie *ad essi attribuite dalle leggi vigenti nelle diverse provincie* del regno saranno d'ora in poi devolute, » ecc.

Io vedo in queste parole una grave inesattezza di fatto.

In alcune provincie d'Italia, avventuratamente, a mio avviso, il contenzioso amministrativo, mentre qui discutiamo se vi dev'essere o no, non c'è più: tali sono le Romagne e l'Umbria.

Sotto tal rapporto è dunque inesatta ed impropria la locuzione del primo articolo; ed essendo invece un fatto che questa giurisdizione eccezionale è in vigore soltanto in alcune provincie d'Italia, parmi debba dirsi *in alcune provincie*. È una semplice, ma pure importante rettificazione di dizione, di fatto; e perciò spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettare lo emendamento.

In questa circostanza io non posso a meno di fare due osservazioni che mi suggerisce il fatto stesso cui allude il mio emendamento. E primieramente osservo che sarebbe cosa strana, per non dir altro, dopo tre o quattro anni rispettivamente dacchè l'Umbria e le Romagne si sono interamente liberate dalla eccezionale giurisdizione del contenzioso amministrativo, si venisse loro con questa legge ad imporglielo nuovamente! Ritenga la Camera che nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, cioè nella Romagna propriamente detta, non fu tolto neppure dal governatore Farini, il quale ne rispettò l'abolizione, ma, appena iniziato il moto popolare che le sottrasse alla dominazione clericale, esse di moto proprio, per mezzo del Governo che si erano dato e che non poteva non soddisfare al voto universale, abolirono interamente la speciale giurisdizione del contenzioso amministrativo, e tutte le questioni pendenti, o che si presentassero in avvenire, furono devolute per legge del 31 agosto 1859